

**CONVENZIONE ART. 1, CO. 124 L. 145/2018 CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 23 - PERSONALE UTILIZZATO IN CONVENZIONE DEL CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE FL – E ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DI UNA DIPENDENTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA A FAVORE DELL'UNIONE VAL D'ENZA PER IL PERIODO 3 GIUGNO 2025 – 31 LUGLIO 2025.**

L'anno 2025 il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

TRA

Il COMUNE DI REGGIO EMILIA, domiciliato in Piazza Prampolini, 1 – Reggio Emilia, rappresentato dalla Dr.ssa Isabella Medicina – Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, che vi interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta in tale sua veste, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000

E

L'UNIONE VAL D'ENZA, domiciliato in Via Don Pasquino Borghi, 12 – Montecchio Emilia – RE - rappresentato dalla Dr.ssa Silvia Ramolini – Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane che vi interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta in tale sua veste, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 582 del 28.05.2025 il Comune di Reggio Emilia ha assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 – 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000 per il periodo dal 03.06.2025 al termine del mandato del Sindaco (anno 2029) la Dr.ssa \_\_\_\_\_ con profilo di Funzionario Reti Sociali – Area Funzionari ed Elevata Qualificazione con posizione di Responsabile dell'ufficio di piano e delle attività per la non autosufficienza - Figura di staff per la programmazione del sistema di welfare “Alta Specializzazione”;
- la Dr.ssa \_\_\_\_\_, al momento dell'assunzione risultava assunta a tempo indeterminato presso l'Unione Val d'Enza con profilo di Funzionario amministrativo-contabile (Area Funzionari ed EQ) presso l'Ufficio di Piano e Area Non Autosufficienza e che presso tale Ente è stata collocata in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 110 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'intero periodo di assunzione;
- con lettera del 13.05.2025 l'Unione Val d'Enza chiedeva la possibilità di attivare l'utilizzo condiviso, parziale e temporaneo per il periodo dal 03.06.2025 al 31.07.2025 per n. 2 giorni settimanali (pari a 12 ore complessive) della Dr.ssa \_\_\_\_\_ al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi di appartenenza;
- art. 1, co. 124 L. 145/2018 che testualmente recita: “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”;
- l'art. 23 del CCNL COMPARTO FL PERSONALE NON DIRIGENZIALE prevede:
  - “1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.
  2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
  3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.
  4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.
  5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le

retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
  - l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.
6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL".
- l'art. 30 comma 2-sexies del D.LGS 165/2001 dispone che:  
"Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";

LA DIPENDENTE interessata ha dato il proprio consenso;

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

tra le parti sopra costituite,

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

Le Parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Articolo 2**

Il Comune di Reggio Emilia autorizza la propria dipendente a tempo pieno e determinato, Dr.ssa \_\_\_\_\_, assunta con profilo di Funzionario Reti Sociali – Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione con posizione di Responsabile dell'ufficio di piano e delle attività per la non autosufficienza - Figura di staff per la programmazione del sistema di welfare "Alta Specializzazione" per la quale è prevista l'erogazione di una indennità ad personam oltre alla retribuzione lorda, a svolgere la propria attività presso l'Unione Val d'Enza, con il suo consenso che, a tal fine, controfirma il presente accordo, dal 3 Giugno 2025 al 31 Luglio 2025, con possibilità di proroga sulla base delle reciproche necessità, per una prestazione oraria settimanale pari a 2 (due) giornate settimanali (12 ore complessive) da definire indicativamente nelle giornate di Mercoledì e Venerdì per l'intera giornata lavorativa.

La distribuzione delle giornate di lavoro deve tenere conto in maniera flessibile delle esigenze dei due Enti e non eccedere un utilizzo congiunto complessivo di due giornate settimanali.

### **Articolo 3**

La titolarità del rapporto di dipendenza organica e di lavoro è in capo al COMUNE DI REGGIO EMILIA a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio del dipendente autorizzato (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative, etc.).

### **Articolo 4**

L'accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso formalmente espresso da entrambi gli Enti, per recesso unilaterale di un solo Ente, ovvero, per volontà manifestata dalla dipendente interessata. La cessazione dell'accordo avrà decorrenza dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di recesso.

L'eventuale proroga, che sarà sottoposta all'assenso della stessa dipendente, potrà prevedere la modifica dell'articolazione delle giornate di assegnazione prevista all'art. 1.

## Articolo 5

Le attività oggetto del presente accordo dovranno svolgersi presso l'Unione Val d'Enza e in relazione alle esigenze organizzative di entrambi gli enti. Le finalità della collaborazione oggetto del presente accordo è di garantire la ordinaria gestione delle funzioni legate all'Ufficio di Piano e all'Area Non Autosufficienza

## Articolo 6

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, del CCNL 16 novembre 2022, gli Enti definiscono la ripartizione degli oneri finanziari come di seguito specificato.

Per l'espletamento delle attività a favore dell'Unione Val d'Enza, per l'intero periodo di validità della convenzione, comprensivo dell'eventuale proroga, sarà riconosciuto al Comune di Reggio Emilia il rimborso degli oneri sostenuti per la retribuzione corrisposta alla dipendente a titolo di retribuzione lorda che risulta così composta:

- quota parte della retribuzione lorda complessiva (stipendio tabellare, IVC, indennità di comparto, differenziale stipendiale) corrisposta dal comune di Reggio Emilia;
- oneri contributivi e assicurativi connessi al punto precedente;
- quota parte dell'indennità ad personam, di cui all'art. 110, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. sostitutiva di ogni altro trattamento accessorio, pari a Euro 20.800,00 annui lordi su 13 mensilità corrisposta dal comune di Reggio Emilia.

Tali oneri saranno commisurati alla prestazione lavorativa effettivamente svolta presso l'Unione Val d'Enza.

Ai sensi del comma 2, art. 11 D.Lgs. 446/97, l'IRAP per i compensi relativi alla quota parte di assegnazione resta a carico dell'ente utilizzatore e quindi dell'Unione Val d'Enza.

Il trattamento spettante alla dipendente in ragione di eventuali missioni autorizzate nel periodo di assegnazione sarà totalmente a carico dell'Unione Val d'Enza e da quest'ultimo direttamente erogato alla dipendente.

I buoni pasto che la dipendente maturerà durante il periodo di assegnazione verranno erogati direttamente dall'Ente utilizzatore.

## Articolo 7

Nessuna spesa relativa ai trasferimenti (c.d. trattamento di trasferta) è dovuta dall'Unione Val d'Enza e dal Comune di Reggio Emilia alla dipendente utilizzata, Dr.ssa \_\_\_\_\_, per l'intero periodo di vigenza della presente convenzione.

## Articolo 8

Le Parti convengono che tutte le informazioni e i procedimenti di cui la dipendente autorizzata verrà a conoscenza nello svolgimento della prestazione lavorativa oggetto del presente accordo sono da considerarsi riservati e, pertanto, non divulgati. In tal senso la dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di informazioni e dati. Le Parti, altresì, dichiarano che i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della *privacy*.

## Articolo 9

Le Parti, danno atto dell'insussistenza di cause ostative e/o di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, né situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, nei confronti della dipendente autorizzata, la quale espressamente conferma, controfirmando il presente accordo.

## Articolo 10

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale non dirigenziale appartenente al comparto "FUNZIONI LOCALI".

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Reggio Emilia, data della firma digitale  
PER IL COMUNE DI REGGIO EMILIA  
Dirigente Servizio Risorse Umane e Organizzazione

Montecchio Emilia – RE, data della firma digitale  
PER L'UNIONE VAL D'ENZA  
Responsabile Gestione Risorse Umane

data della firma digitale  
PER CONSENSO  
Dr.ssa \_\_\_\_\_